D.A. n. 5/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione ed in particolare il disposto di cui all'articolo 14, lettera r);

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche, contenente l'"*Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana*";

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le "*Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti*";

VISTA la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80, e successive modifiche, recante le "*Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione siciliana*";

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2, e successive modifiche, recante le "*Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, e successive modifiche, di "*Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana*";

VISTA la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, e successive modifiche, recante le "*Norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'Amministrazione dei beni culturali in Sicilia*";

VISTA la legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e successive modifiche, recante "*Istituzione ed ordinamento di musei regionali e interventi nei settori del teatro e dei beni culturali*";

VISTA la legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, recante "*Istituzione del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia*", che ha quale finalità la salvaguardia, la gestione, la difesa del patrimonio archeologico regionale, per consentirne migliori condizioni di fruibilità a scopi scientifici, sociali, economici e turistici;

VISTO l'articolo 2 della legge regionale maggio 2000, n. 10, e successive modifiche, che conferisce agli Assessori regionali le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ivi compresa ogni attribuzione relativa agli atti di nomina, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

VISTO il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 di emanazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge regionale 17 marzo 2016, n.3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e smi*";

VISTO il D.P.Reg. n. 237 del 19 maggio 2020 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato il Dott. Alberto Samonà Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

DATO ATTO che con DA. n. 13 del 25 marzo 2019 è stato approvato il sistema dei parchi archeologici siciliani di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche;

DATO ATTO che con consequenziale DA. n. 25/Gab del 11 aprile 2019, ai sensi di quanto previsto dal Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, è stato istituito il Parco archeologico di Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale;

RICORDATO che l'articolo 20, comma 8, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche, conferisce al Parco autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria;

RICORDATO che l'articolo 21 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, individua il Comitato Tecnico Scientifico quale organo di ciascun Parco archeologico;

CONSIDERATO che, per dare impulso e celerità all'espletamento delle procedure di avvio del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, il regolare funzionamento dell'azione amministrativa, nelle more della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico, è stato assicurato con la nomina di un Commissario Straordinario, giusta D.A. n. 42 del 7 giugno 2019;

CONSIDERATO che, esaurita la fase iniziale di avvio del sistema dei parchi archeologici siciliani, occorre procedere, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, alla formale costituzione del Comitato Tecnico Scientifico di ciascuno dei parchi istituiti in ragione del D.A. n. 13 del 25 marzo 2019;

ACCERTATO che l'articolo 23, comma 1, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche, così individua la composizione del Comitato Tecnico Scientifico:
"*a) dal sovrintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, con funzioni di presidente;*
b) dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati;

c) da due esperti designati dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, scelti tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali e ambientali di rilevanza nazionale;
d) da un esperto, designato dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati, scelto tra i docenti universitari o tra i componenti di fondazioni e associazioni culturali ed ambientali di rilevanza nazionale";

DATO ATTO che con nota prot. n. 7847 del 21 dicembre 2021 l'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, a mente dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, ha designato il Dott. Riccardo Calamaio quale componente esperto del Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale;

DATO ATTO che con nota prot. n. 7843 del 21 dicembre 2021 l'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, a mente dell'articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche, ha designato il Dott. Paolo Barresi quale componente esperto del Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale;

ACCERTATO che dai Sindaci dei Comuni interessati, invitati con note prot. nn. 967 del 11 febbraio 2021 e 7846 del 21 dicembre 2021, non è pervenuta la designazione congiunta dell'esperto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche;

VERIFICATA l'esigenza, nelle more che i Sindaci dei Comuni interessati comunichino la propria designazione, di costituire, per quanto in precedenza argomentato, il Comitato Tecnico Scientifico;

VISTA la nota prot. n. 343 del 24 gennaio 2022 con la quale la Segreteria Tecnica dell'Ufficio di diretta collaborazione all'opera dell'Assessore per i Beni Culturali e l'Identità Siciliana, sulla scorta dei *curricula vitae* prodotti e delle dichiarazioni sostitutive rese, ha attestato la verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse dei componenti designati in relazione all'incarico, giusta articolo 3, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla formale costituzione del Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale.

Per quanto in preambolo specificato

DECRETA

Articolo 1

Il Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale è così composto:

- Il Soprintendente *pro tempore* per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna, con funzione di Presidente;

- I Sindaci *pro tempore* dei Comuni di Aidone, Mazzarino, Piazza Armerina e Pietraperzia;
- Il componente esperto di designazione assessorile, Dott. Riccardo Calamaio;
- Il componente esperto di designazione assessorile, Dott. Paolo Barresi.

A mente dell'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche, il Direttore *pro tempore* del Parco partecipa al Comitato Tecnico Scientifico.

Articolo 2

Con successivo Decreto assessorile, acquisita dai Sindaci dei Comuni interessati la designazione, si provvederà ad integrare il Comitato Tecnico Scientifico con la figura dell'esperto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera d), della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, e successive modifiche.

Articolo 3

I componenti il Comitato Tecnico Scientifico del Parco archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale rimangono in carica 3 anni e, nello svolgimento dell'incarico, assolvono ai compiti loro attribuiti dall'articolo 23, commi 2 e 5, della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modifiche.

L'incarico di componente del Comitato Tecnico Scientifico è a titolo gratuito. Ai componenti esperti è corrisposto il solo rimborso delle spese di viaggio a carico del bilancio del Parco, se dovuto, ai sensi dell'art. 23, comma 4 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20.

Articolo 4

In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche, il presente decreto è pubblicato per esteso nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana.

Palermo, lì 24/01/2022

F.to L'Assessore
Alberto Samonà